



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della sig.ra KUKURBA RUSLANA (nata Tkachuk Ruslana Ilariyivna), cittadina italiana, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio/abilitazione professionale n. MT-I n. 302548 denominato DIPLOMA rilasciato dall’Istituto Tecnico di Kiev (Istituto Tecnico Tecnologico Repubblicano)



in data 01/07/1988, istituzione scolastica, dopo la frequenza di due anni di corso, che le ha la qualifica di “ARTISTA-STILISTA, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATE le conoscenze acquisite attinenti all’attività di acconciatore;

CONSIDERATO che l’Ambasciata italiana a Kiev, dichiara che il diploma conseguito conferisce la qualifica di “artista-stilista” e che la richiedente può svolgere la citata professione, il cui accesso è articolato e disciplinato dal Ministero dell’istruzione e Scienze dell’Ucraina;

CONSIDERATO che l’Ambasciata italiana, Cancelleria consolare di Kiev ha trasmesso in data 19 ottobre 2018 una comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’Ucraina con cui viene dichiarato che la formazione impartita presso l’istituto tecnico si riferisce ad *“una formazione degli specialisti di livello istruttivo qualificativo di SPECIALISTA SUBALTERNO”*, e che la richiedente *“ha diritto di lavorare come Artista-Stilista e anche può ricoprire cariche secondo la caratteristica qualificativa che richiedono il livello iniziale (ciclo breve) d’istruzione superiore.”*

CONSIDERATO pertanto che la riferita documentazione del Ministero dell’Istruzione dell’Ucraina **modifica** la valutazione della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2018, che, non avendo le citate informazioni sulla formazione impartita all’interessata, pervenute in data postuma, aveva ritenuto il titolo di qualifica professionale posseduto dall’istante idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, non possedendo la richiedente esperienza lavorativa nel settore maturata in Ucraina;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, l’istanza di riconoscimento, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale non idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, in quanto, come risulta dal documento del Ministero dell’Istruzione ucraino, l’interessata non è qualificata per esercitare in Ucraina la professione di acconciatore in modo autonomo, ma soltanto come lavoratrice subordinata;

CONSIDERATO inoltre che la richiedente non possiede esperienza lavorativa di almeno un anno svolto in Ucraina negli ultimi dieci anni e pertanto non è applicabile l’art. 21 del d.lgs 206/2007;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 371542, del 24 ottobre 2018 e con nota prot. n. 0049308, del 04 marzo 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento per le succitate motivazioni;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1-IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Intesa San Paolo, in data 03 maggio 2018

## DECRETA

### Art. 1

1. L'istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa, quale titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in qualità di responsabile tecnico per l'attività di Acconciatore, ai sensi della legge 174/2005, avanzata dalla signora KUKURBA RUSLANA (nata Tkachuk Ruslana Ilariyivna), cittadina italiana, nata in Ucraina in data 21 agosto 1968 è **respinta** per mancanza dei requisiti tecnico-professionali minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in premessa;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 20 dicembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)